



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 652

Data di registrazione: 29/04/2021

Ufficio Traffico

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N. 163 DEL 02.02.2021.

PREMESSO CHE:

- con ordinanza n. 163 del 02/02/2021, venivano stabilite tra le altre cose le nuove fasce orarie e le modalità di rilascio dei permessi di transito e sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.) del Comune di Lecce”;
- con l'ordinanza innanzi detta veniva stabilito il 30 aprile 2021 come termine di scadenza entro il quale rinnovare i permessi secondo le procedure contenute nel nuovo regolamento e nella stessa ordinanza;
- l'ordinanza citata faceva riferimento alla Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 30.07.2020 con la quale si approvava il nuovo “Regolamento per l'accesso, la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.) del Comune di Lecce”;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 376 del 15.12.2020 che tra le altre cose ha confermato la Zona a Traffico Limitato del centro storico della città di Lecce, la validità H24 e 7 giorni su 7 della ZTL permanente già esistente, le Aree Pedonali già esistenti, rientranti nel perimetro della “Z.T.L. CENTRO STORICO” le nuove fasce orarie di libero accesso veicolare alla ZTL variabile per il transito dai varchi elettronici e lungo alcune arterie viarie principali del centro storico, l'elenco delle tariffe allegato alla stessa delibera, equiparare la durata massima delle autorizzazioni per le diverse categorie di aventi diritto ad anni due; considerare tutta l'area del Centro Storico quale “Zona 30” e area a ciclabilità diffusa, con limite di velocità fissato a 30 km/h;

CONSIDERATO che

- allo stato attuale, in considerazione della pandemia da COVID-19 e della proroga dello stato di emergenza nazionale, vi è anche la necessità di assicurare la continuità del servizio dei mezzi della Protezione Civile intestati alle associazioni o ai loro responsabili, almeno fino al periodo di vigenza dello stato di emergenza che scadrà il 31 luglio 2021, termine fino al quale tali autoveicoli saranno autorizzati e rientreranno tra quelli citati nell'art. 17 del nuovo regolamento;
 - è stato effettuato un monitoraggio in periodi differenti riguardante il numero di nuovi pass emessi e si è accertato che lo stesso non è congruo rispetto a quelli che effettivamente saranno rilasciati fino alla fine di aprile;
- pertanto occorre procedere a differire i termini di validità di tutti i pass fino al 31 maggio 2021;

TANTO PREMESSO

RITENUTO di dover confermare quanto disposto dall'ordinanza n. 163 del 02.02.2021 e quanto contenuto nel nuovo Regolamento innanzi detto;

VISTO l'art.7 del vigente C.d.S., approvato con D.to L.vo 30.04.92, n°285 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.92, n°495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267, art.107, comma3°, lettera h.

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati

CONFERMARE i contenuti e l'ordinanza n. 163 del 02.02.2021;

PROROGARE fino alla data del 31.05.2021 il termine per il rinnovo delle autorizzazioni valide, e che potranno essere rinnovate secondo le procedure contenute nel nuovo regolamento avendone i requisiti richiesti.

PROROGARE, in considerazione della pandemia da COVID-19 e dello stato di emergenza nazionale, l'autorizzazione all'ingresso nella ZTL H24 a tutti i mezzi della Protezione Civile intestati alle associazioni o ai loro responsabili, fino al 31 luglio 2021;

la pubblicazione della presente ordinanza e di tutti gli atti allegati, sul sito del Comune di Lecce nella sezione Mobilità e Trasporti, al fine di dare la dovuta conoscenza a tutti i cittadini e fornire le regole e gli stampati da utilizzare per la richiesta di nuove autorizzazioni o per la conferma di quelle già vigenti.

AVVERTE

La disciplina della presente ordinanza sarà resa nota mediante l'attivazione della prescritta segnaletica stradale e resa giuridicamente operante tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lecce.

I contravventori ai dettami della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Gli organi di controllo, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza ed all'eventuale conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.mm.ii., si informa che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Mobilità del Comune di Lecce, Dott. Donato ZACHEO.

Le norme del presente provvedimento abrogano tutte le disposizioni contenute in analoghe, precedenti ordinanze in contrasto o incompatibili con le stesse.

Dirigente
Donato Zacheo / INFOCERT SPA
(Atto sottoscritto digitalmente)